

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

letta la domanda proposta da **Annalisa Esposito**, nata a Salerno il 25 luglio 1986, residente in Mozzagrogna (CH), lavoratrice dipendente, ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019;

esaminata la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi redatta ai sensi dell'art. 68 CCII, dott.ssa Graziella Cianfrone;

rilevato che, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente risulta consumatrice ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale. Tale qualifica non è esclusa dalla circostanza di avere prestato garanzia per obbligazioni assunte dal coniuge, atteso che la ricorrente è risultata estranea all'attività economica di quest'ultimo, svolgendo da epoca anteriore attività di lavoro subordinato e avendo adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Ai sensi dell'art. 69 CCII, risulta accertato che la ricorrente non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori alla domanda e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode, come attestato dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi e non contestato in atti

Dalla relazione dell'OCC emerge, infatti, che l'indebitamento è maturato in un contesto di reddito da lavoro stabile e che le obbligazioni sono state assunte con adeguata diligenza, nella ragionevole prospettiva di poter adempiere, senza condotte imprudenti o dissipative.

La relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 68 CCII risulta completa, coerente e conforme alle prescrizioni normative, contenendo tutti gli elementi richiesti dalla legge ai fini della valutazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In particolare, l'OCC ha puntualmente indicato le cause dell'indebitamento della ricorrente e la diligenza dalla stessa impiegata nell'assumere le obbligazioni (lett. a), evidenziando come l'esposizione debitoria sia maturata in un contesto di reddito da lavoro dipendente stabile e in assenza di condotte imprudenti o speculative, nonché, quanto alla prestazione di garanzia per debiti del coniuge, in un ambito familiare caratterizzato da significativa asimmetria economica, senza cointeressenza della ricorrente nell'attività lavorativa del debitore principale.

La relazione espone altresì le ragioni dell'incapacità sopravvenuta della debitrice di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte (lett. b), riconducendole a fattori estranei a colpa grave, mala fede o frode, e segnatamente al venir meno dell'equilibrio economico familiare e all'impossibilità di sostenere, con il solo reddito da lavoro, il carico debitorio complessivo, pur a fronte di un comportamento improntato a responsabilità e continuità lavorativa.

L'OCC ha inoltre espresso una valutazione positiva in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (lett. c), attestando la coerenza dei dati reddituali, patrimoniali e debitori rappresentati nel piano con la documentazione prodotta e con le risultanze acquisite, senza rilevare omissioni o incongruenze idonee a pregiudicare il giudizio di affidabilità della proposta.

Infine, la relazione reca l'indicazione presunta dei costi della procedura (lett. d), con specificazione delle spese prededucibili e dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti, costi che risultano compatibili con la struttura del piano e adeguatamente coperti dai flussi previsti, senza incidere in modo sproporzionato sulla soddisfazione dei creditori.

Alla luce di tali elementi, la relazione dell'OCC consente di ritenere integrati i presupposti di legge per l'accesso alla procedura, nonché di escludere la sussistenza di profili di colpa grave o abuso dello strumento. Il piano proposto appare pertanto sostenibile, conforme ai criteri di meritevolezza e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, la quale, in assenza di beni liquidabili, si risolverebbe in un soddisfacimento meramente simbolico.

Quanto al merito creditizio, rilevante ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi non evidenzia violazioni, da parte degli istituti finanziatori, dell'obbligo di diligente valutazione della capacità patrimoniale ed economica della ricorrente al momento dell'assunzione delle obbligazioni, risultando che i finanziamenti sono stati concessi in un contesto di reddito da lavoro stabile e compatibile con l'impegno assunto. Le cause del sovraindebitamento sono, pertanto, ricondotte a fattori sopravvenuti e non a una concessione del credito originariamente imprudente.

Non risulta necessaria la comparazione con l'alternativa liquidatoria, a norma dell'articolo 67 comma 4 CCI, atteso che la ricorrente non è titolare di beni immobili e non sussistono crediti ipotecari o assistiti da privilegio speciale, sicché la liquidazione giudiziale non garantirebbe un soddisfacimento apprezzabile dei creditori.

Il piano di ristrutturazione, validato dall'OCC, appare sostenibile e fondato su flussi reddituali certi, derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto del minimo vitale

della debitrice e delle spese che questa sostiene per i figli, ancora minorenni, affidati anche alle sue cure settimanalmente. Si aggiunga che agli atti risulta che la ricorrente occupa immobile pagando un canone di locazione mensile.

Il piano prevede:

- durata: 48 mesi decorrenti dalla data di omologa;
- modalità di esecuzione: messa a disposizione dei creditori di una quota mensile del reddito da lavoro pari a € 150,00, mediante versamento su conto dedicato alla procedura;
- trattamento dei creditori:
 - pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati;
 - soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 10% del credito, secondo le percentuali indicate nella proposta;
- copertura dei costi di procedura: come indicati nella relazione OCC, nei limiti della prededuzione.

La proposta ai creditori consiste, pertanto, nella ristrutturazione delle obbligazioni secondo le modalità sopra descritte, con falcidia dei crediti chirografari e pagamento rateale nel termine quadriennale, ritenuta sostenibile e conforme ai criteri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale

1. **dichiara** ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da Annalisa Esposito, nata a Salerno il 25 luglio 1986, residente in Mozzagrogna (CH) ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 CCII;
2. **dispone** l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
3. **ammette** la ricorrente alla procedura sulla base del piano proposto, della durata di 48 mesi, alle condizioni e con i contenuti indicati in motivazione;
4. **nomina** l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del Gestore già designato, dott.ssa Graziella Cianfrone, per le attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del piano;
5. **dispone** che dalla data del presente decreto non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sui beni e sui redditi della ricorrente per crediti anteriori, nei limiti e secondo quanto previsto dagli artt. 70 e 71 CCII;

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i

creditori Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Invita il gestore a relazionare l'esito, allegando le osservazioni pervenute ovvero l'assenza di queste ai fini della omologazione

Si comunichi al ricorrente e gestore, dott.ssa Cianfrone per la accettazione entro giorni 5 e prova pubblicazione sul sito del Tribunale.

Lanciano 09/02/2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso